



(N. 88/10119 del Reg.)

Ministero delle Attività Produttive

**DIREZIONE GENERALE PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI**

Ufficio D 3 - Strumenti di Misura

D.M. 4 Giugno 2004 n. 1893, con il quale sono approvate varianti ai complessi di misurazione stradale di carburanti regolarmente approvati, ai quali sono associate le apparecchiature elettroniche denominate "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS".

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n° 226, e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 10 dicembre 2003, n° 1398799, con il quale sono approvate varianti ai complessi di misurazione di carburanti regolarmente approvati, ai quali sono associate le apparecchiature elettroniche denominate "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS";

VISTA la domanda prot. 29 gennaio 2004 n° 1396149 della Ditta Tokheim Sofitam Italia S.r.l., rivolta ad ottenere l'approvazione di varianti ai complessi di misurazione stradale di carburanti regolarmente approvati, ai quali sono associate le apparecchiature elettroniche denominate "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS";

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, sulle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il parere favorevole di massima del Comitato Centrale Metrico, per tutte le varianti di nessuna o limitata rilevanza metrologica, espresso nella riunione del 26 maggio 1992;

DECRETA

Articolo 1

1. I complessi di misurazione stradale di carburanti già approvati con il D.M. 10 dicembre 2003, n° 1398799, a cui sono associati i sistemi di gestione delle stazioni di servizio denominati "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS", possono essere ammessi alla verifica metrica con le varianti descritte nell'allegato che consta di una pagina e che è parte integrante del presente decreto costituito da due pagine.
2. Tutte le caratteristiche costruttive, funzionali e metrologiche rimangono invariate.
3. Nella verifica prima e periodica e nella legalizzazione si seguono le disposizioni contenute nel D.M. 10 Dicembre 2003, n° 1398799, tenuto conto di quanto riportato nel presente decreto.

Articolo 2

1. È obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizione dei funzionari incaricati, in sede di verifica prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorveglianza, il manuale d'uso dello strumento redatto in lingua italiana.
2. La documentazione prodotta dalla Ditta "Tokheim", ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n° 226, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane agli atti di questo Ufficio ed è registrata con il numero 10119.
3. In sede di verifica prima il fabbricante metrico deve annotare sulla distinta di presentazione mod. 8, prevista dall'art. 37 delle vigenti istruzioni amministrative, approvate con D.M. 8 dicembre 1909, n. 16679, apposita dichiarazione con la quale assicura che gli strumenti presentati alla verifica hanno le caratteristiche seguenti:
 - a) sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'Ufficio D3 - Strumenti di Misura;
 - b) non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale a meno di rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi;
 - c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Articolo 3

1. L'autorizzazione è concessa ai soli fini metrologici.
2. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Direttore Generale della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori entro trenta giorni dalla data della notificazione.

Roma, li 4 Giugno 2004

IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Giovanni Conti)

Sistemi di gestione delle stazioni di servizio denominati "FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS" da associare ai complessi di misurazione stradale per carburante già approvati, possono essere presenti alla verifica metrica ed alla legalizzazione con le seguenti modifiche:

1. Impiego di display cliente e di stampante di tipo diverso da quelli indicati, rispettivamente ai punti 3.2.12 e 3.2.13 del D.M. 10 dicembre 2003, n° 1398799, purchè funzionalmente compatibili con il sistema;
2. In caso di mancanza di alimentazione elettrica durante le operazioni di rifornimento (punto 4.12.4 del D.M. 10 dicembre 2003 n° 1398799), le operazioni di pagamento al terminale FUELPOS possono continuare per almeno 6 minuti, trascorsi i quali, il terminale si disattiva automaticamente e lo schermo diventa nero. Se vi sono transazioni insolute dopo questo intervallo, prima di spegnersi, il sistema chiuderà automaticamente le transazioni e fornirà una stampa contenente il dettaglio della transazione. Al ritorno dell'alimentazione le operazioni riprendono normalmente, previa abilitazione in modalità "giorno" delle pompe da parte del gestore.
3. E' possibile continuare le transazioni anche in caso di indisponibilità della ricevuta per mancanza della carta o per guasto rilevabile della stampante, (punto 5.4 del D.M. 10 dicembre 2003, n° 1398799), con la condizione che sia chiaramente segnalata all'utente l'indisponibilità della ricevuta. L'utente può in seguito alla segnalazione di indisponibilità della ricevuta scegliere se continuare l'operazione di pagamento, nel qual caso non verrà emessa alcuna ricevuta oppure abbandonare l'operazione con la conseguente restituzione della banconota immessa nell'apparecchiatura.